

L. 6 giugno 1939, n. 891 ⁽¹⁾.

Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica ^(1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° luglio 1939, n. 152.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

-
Ministero per la pubblica istruzione: [Circ. 24 ottobre 1997, n. 658.](#)

1. È obbligatoria la vaccinazione contro la difterite per tutti i bambini dal secondo al decimo anno di età.

Essa, di regola, si associa alla vaccinazione antivaaiolosa ed è eseguita nel secondo anno di età.

L'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa entro il primo semestre della nascita, prescritto dall'art. 266 del testo unico delle leggi sanitarie ⁽²⁾, è protratto al secondo anno di età.

(2) Approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), riportato alla voce Sanità pubblica.

2. La provincia provvede, secondo le proposte del medico provinciale, alla fornitura, conservazione e spedizione del vaccino e alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nei comuni.

La spesa relativa è per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal prefetto.

Il prefetto può esonerare dal contributo i comuni che, per le loro condizioni finanziarie, non siano in grado di sostenere le spese di cui trattasi. La quota di contributo dovuta dai comuni esonerati è posta a carico della provincia.

Il Ministero dell'interno ⁽³⁾ è autorizzato ad emanare le norme circa la qualità del vaccino da impiegare, le modalità per l'esecuzione della vaccinazione e quelle concernenti la organizzazione dei servizi relativi.

(3) Ora, Ministero della sanità, a norma della [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), riportata alla voce Ministero della sanità.

(giurisprudenza di legittimità)

3. Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie è compreso il certificato di aver subita la vaccinazione antidifterica.

Analogo certificato è prescritto per l'ammissione alle altre collettività infantili di qualsiasi specie.

Disposizione transitoria

4. La disposizione di cui all'art. 3 deve essere osservata anche da coloro che frequentano le scuole alla data di pubblicazione della presente legge.

